

COMUNE DI SORDIO
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

C.C. n. 3 del 9/3/2004 – Regolamento Tassa Rifiuti Solidi Urbani

C.C. n. 6 del 23/2/2005 - Modifica ed integrazione Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

ART. 2 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della Tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.)

ART. 3 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della Tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 4 – PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla Legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 5 – ESCLUSIONI DALLA TASSA

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
- 2) Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazioni e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) Parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile;
 - d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano indicati in aree scoperte che in locali;
 - e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione perché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 3) Sono altresì esclusi dalla Tassa:
 - a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle Leggi vigenti.
- 4) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti

speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5) I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui al precedente comma 4), devono presentare al Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla specifica tipologia di rifiuto, dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

ART. 6 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- 1) La Tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
- 2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 7 – PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Negli alloggi in condominio resta l'obbligo della tassa per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

CATEGORIE O SOTTOCATEGORIE	
A1	Musei , archivi, biblioteche, istituzioni culturali, politiche e religiose
A2	Scuole pubbliche e private, uffici pubblici
A3	Teatri, cinema, sale giochi, palestre
A4	Autonomi depositi stoccaggio merci, distributori carburanti e aree operative
B1	Attività commerciali all'ingrosso, autosaloni, autoservizi
B2	Campeggi e parchi giochi
C1	Abitazioni private e box
C2	Alberghi e locande
C3	Collegi e convivenze
D1	Attività terziarie e direzionali
D2	Circoli sportivi e ricreativi
E1	Attività di produzione artigianale e industriale
E2	Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili
E3	Attività artigianali di servizio
F1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie
F2	Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o beni deperibili

8.1 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Qt (totale rifiuti prodotti)	Quantitativo riferito all'anno precedente
: St (superficie tassabile accertata)	Superficie riferita all'anno precedente
=QM (coefficiente medio di produttività generale)	
QX (coefficiente medio di produttività specifica)	Produzione media di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria, determinato sulla base di rilevamenti effettuati in contesti territoriali simili integrati da rilevazioni locali
:Qm	
= I (indice di produttività specifica)	
Ct (costo convenzionale del servizio)	Costo del servizio determinato per Legge (dedotto un importo pari al 6,25% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani) x tasso di copertura prescelto
: St	
= Tm (tariffa media)	Tariffa media uguale per tutte le categorie e sottocategorie
Tm	
*I	
*K (coefficiente di qualità)	Riguarda le caratteristiche qualitative dei rifiuti di ogni categoria
= Tx (tariffa della categoria o sottocategoria)	Espressa in Euro al mq:

Note ai criteri per la determinazione delle tariffe

Per quanto concerne le modalità di applicazione del criterio di commisurazione delle tariffe, la proposta allegata fa proprio, in gran parte, il suggerimento ministeriale. Pertanto, i criteri per la determinazione delle tariffe sono i seguenti:

- Il coefficiente medio di produttività generale (QM) indica il rapporto fra il totale dei rifiuti prodotti (Qt) ed il totale della superficie tassabile accertata (St); così che: $QM=Qt/St$;
- Il coefficiente medio di produttività specifica (QX) indica la produzione media di rifiuti in ragione di Kg/ma annuo, propria di ogni categoria o sottocategoria sopra individuate. Tale coefficiente è determinato, in assenza di monitoraggio, sulla base di rilevamenti effettuati in contesti territoriali simili integrati da rilevazioni locali;
- L'indice di produttività specifica di ogni categoria o sottocategoria (I) è dato dal rapporto fra il coefficiente medio di produttività specifica (QX) ed il coefficiente medio di produttività generale (QM): $I=QX/QM$;
- Il costo convenzionale del servizio (Ct) è dato dal prodotto fra il costo del servizio come determinato per legge e la percentuale di copertura prescelto nei limiti minimo del 50% e massimo del 100%;
- La tariffa media TM data dal rapporto fra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale tassabile e accertata (St): $Tm = Ct/St$;
- Il coefficiente di qualità (K) è un indice che tiene conto delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti da ogni categoria o sottocategoria che incidono significativamente sul costo del servizio; g – la tariffa della categoria o sottocategoria (TX), espressa in €/mq. È determinata moltiplicando la tariffa media TM uguale per tutte le categorie e sottocategorie per l'indice di produttività specifica di ogni categoria e sottocategoria (I) per il coefficiente di qualità (K): $TX=Tm \times I \times K$

ART. 9 – RIDUZIONI

- 1) La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto notata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante ultra sessantacinquenne: 30%
 - b) Locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nelle ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 10%;
 - c) Abitazioni tenute a disposizione per suo stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del comune: 10%;
 - d) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio comunale: 10%;
- 2) Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

3) Per le utenze non domestiche è applicato a consuntivo un coefficiente di riduzione della Tassa rapportate alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è quantificata in base al rapporto percentuale risultante dalla quantità di sostanze recuperate e le quantità di rifiuti producibili sulla base dei coefficienti individuati nella misura minima per la categoria di appartenenza dalla tabella 4 di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

ART. 10 – AGEVOLAZIONI

Sono computate nel limite del 50% le aree adibite ad oratori, Comunità di recupero (per la parte esclusiva adibita ad abitazione), scuole materne private di interesse pubblico, centri ricreativi/associativi e di volontariato non a scopo di lucro, centri sportivi per la sola parte ricreativa.

ART. 11 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
- 2) E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente;
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
- 4) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intenda assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la Tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
- 6) Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 12 – DENUNCE

- 1) I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs., 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

- 2) Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
- 3) L'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile, ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- 4) La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicate la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di una dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
- 5) L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 13 – DECORRENZA DELLA TASSA

- 1) La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione e dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ad aree ovvero se la tassa sia stata assolta dell'utente subentrante.
- 5) Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 14 – MEZZI DI CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 15 – SANZIONI

Per le violazioni si applicano le sanzioni sulla base del D.Lgs. 473 del 18/12/1997, art. 12 comma 1 lettera d) e successive modifiche. Per le suddette violazioni si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla Legge 689/81 e successive modifiche.

ART. 16 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

- 1) L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
- 2) Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente Regolamento sono immediatamente applicabili.

ART. 18 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune provvede a designare il funzionario responsabile al quale sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali relative alla tassa. Il funzionario responsabile sottoscrive, altresì, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

ART. 19 - RIMBORSI

- 1) Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.**
- 2) Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di Legge.**
- 3) Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulti inferiore a €. 12,00.**